

COMUNE DI PIEVEPELAGO (Modena)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA PALESTRA COMUNALI DEL CAPOLUOGO. (periodo dal 1.7.2016 al 30.06.2017)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - PREZZO BASE D'ASTA

L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia e pulizia del palazzetto dello Sport e della Palestra comunali nel capoluogo, in via Luigi Galli area Parco Bimbi.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative

L'importo complessivo a base di gara, per l'intero periodo contrattuale di 12 mesi dall'1.7.2016 al 30.06.2017 è di € 20.246,00 (IVA ESCLUSA).

ART. 2 - MODIFICHE

Il Committente si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici per sopravvenute esigenze. Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo che temporaneo, formeranno oggetto di atto aggiuntivo al contratto d'appalto se comportano un incremento o decremento di spesa.

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente esclusivamente nella persona del Responsabile del Servizio..

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Il servizio è attivo tutto l'anno. Vengono richieste 30 ore settimanali complessive di servizio dal 15 settembre al 15 giugno e 15 ore settimanali complessive dal 16 giugno al 14 settembre di ciascun anno.

Le operazioni di custodia comprendono:

- Reperibilità telefonica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per prenotazioni degli impianti.
- Apertura e chiusura degli impianti, l'accensione e lo spegnimento delle luci ed eventuale riscaldamento sia per le lezioni scolastiche (il cui calendario viene presentato ad inizio anno dall'Istituto scolastico Comprensivo e dagli Istituti superiori di Pievepelago) che per le società o i singoli prenotati.

- Incasso con apposito bollettario comunale delle somme a carico degli utenti (secondo le tariffe appositamente stabilite dall'Amministrazione comunale), da versarsi ordinariamente una volta alla settimana alla tesoreria comunale, consegnando l'apposita distinta agli uffici comunali;
- custodia dei beni e delle attrezzature presenti in: campo da gioco, magazzini, spogliatoi, docce, servizi igienici, tribune, ecc.;
- custodia di tutte le chiavi delle palestre, con espresso divieto di produrne e distribuirne copie;
- controllo della sicurezza delle strutture ed attrezzature con immediata segnalazione al Comune di pericoli od anomalie dalle quali possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente e, nei casi in cui si renda necessario un intervento immediato, attivare e coordinare tutte le attività previste compresa la chiamata delle persone od enti competenti (Amministrazione comunale, Vigili del fuoco, Forza pubblica, Pronto intervento, Medico, Ambulanza, etc.);
- segnalazione tempestiva al Comune di qualsiasi guasto o danno alla struttura;
- sorveglianza sull'adempimento che, per quanto riguarda l'attività di pesistica, i minorenni che chiedono di accedervi siano obbligatoriamente accompagnati da un responsabile (istruttore o genitore). In caso contrario non potranno avere accesso agli attrezzi.

Per quanto riguarda la vigilanza:

- sorveglianza dell'utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature da parte degli utenti;
- far rispettare l'obbligo di calzare scarpe ginniche per tutti gli utilizzatori delle palestre;

Per quanto riguarda la pulizia:

- lavaggio, a seconda dell'utilizzo, con soluzione detergente e disinfettante dei pavimenti dei servizi igienico-sanitari, pulitura a fondo e disinfezione con detergente sanificante dei sanitari, wc, accessori vari, rubinetteria e mattonelle dei servizi igienici e degli spogliatoi;
- pulizia accurata, al termine delle attività giornaliere o comunque prima dell'inizio delle lezioni mattutine di educazione fisica delle scuole, di tutta la palestra per mezzo di svuotatura cestini e raccolta di tutte le materie di rifiuto ed immondizie con trasporto agli appositi contenitori, lavaggio e disinfezione pavimenti, aspirazione di polvere da superfici di appoggio, battitura zerbini e tappeti ingressi;
- pulizia mensile di pareti, zoccolature, porte, vetri, infissi, finestre, lampadari, maniglie, portoni di ingresso e termosifoni; rimozione di eventuali ragnatele da angoli, pareti e soffitti;

Il materiale di consumo necessario alle pulizie ed ai lavaggi è a carico della ditta appaltatrice. L'affidatario sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati. Nella scelta dei detersivi e dei disinfettanti non dovranno essere utilizzati prodotti contenenti ammoniaca, ipoclorito, acidi forti ed altri prodotti che possono corrodere superfici ed apparecchiature. I detersivi non dovranno contenere coloranti, metalli pesanti nonché neomicina e formaldeide.

ART .4 - PULIZIE STRAORDINARIE (o a chiamata) E COMPENSI

Si identificano come prestazioni straordinarie quelle in dipendenza da lavori o manifestazioni straordinarie non programmabili di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili dal Responsabile del Servizio. Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Responsabile del servizio, sulla base di idoneo preventivo concordato, da pagarsi a parte del presente appalto, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a seguito dei risultati della procedura aperta indetta.

RT . 6 - MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE

I materiali impiegati dalla ditta appaltatrice devono essere rispondenti alle normative vigenti (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente Capitolato. I detersivi ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detersivi lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle attrezzature esistenti.

- A carico dell'appaltatore è la fornitura e manutenzione di ogni macchina ed attrezzatura per le pulizie che si riterrà opportuno adottare nel periodo di appalto.

- Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 (S.O.- G.U. 6 settembre 1996, n. 209). Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs 15 agosto 1991 n. 277 (S.O. – G.U. 27 agosto, n. 200).

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l'espletamento del servizio:

- acqua ed elettricità necessarie,
- locali necessari per l'attività di ripostiglio e magazzino.

Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Committente.

L'Appaltatore potrà eventualmente realizzare a proprie spese e previa autorizzazione del Committente, idonee soluzioni alternative, con strutture non fisse, su spazi messi a disposizione dal Committente nelle aree perimetrali gli edifici/ reparti.

Il Committente, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore.

ART. 8– OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

Entro trenta giorni dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Responsabile del Servizio del proprio Piano di Sicurezza, d'implementazione nei locali del committente anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.

Più in generale, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. L'Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 626/94, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi a:

- sacchi per la raccolta rifiuti urbani,
- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate,
- materiali per l'igiene personale da posizionarsi nei bagni (sapone liquido, carta igienica e salviette o rotoloni asciugamani)
- divise per il personale impiegato,
- tessere di riconoscimento e distintivi,
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio non previsto dall'art. 7 a carico del Comune.
- al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all'interno,
- alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli

infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 626/94.

ART. 9 – SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

ART. 10 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulimento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Qualora l'Appaltatore, a seguito di verifica effettuata dalla stazione appaltante attraverso al richiesta del DURC, risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti

vantati a norma di legge , di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie costituite .

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile del Servizio l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a, del D.Leg.vo 626/94 e del medico competente.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio entro 5 giorni.

L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Leg.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera a, b e c, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 3030 (S.O. – G.U. 30 aprile 1956 n. 102 e al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 (S.O. 27 agosto 1991, n. 200).

L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 11 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Committente. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della

cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

L'eventuale subappalto va dichiarato in sede di gara

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

ART. 12 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

L'Appaltatore deve indicare il proprio Referente unico e dovrà essere notificato al Responsabile del Servizio..

Il Referente unico ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Il Responsabile di servizio concorda con il Referente unico le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia continuativa.

ART. 13 – ACCERTAMENTO DANNI e ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente ed a terzi dall'adempimento del servizio di pulizia.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo l'Appaltatore deve presentare, all'atto della stipulazione dei contratti, pena la revoca degli stessi, idonee polizze assicurative, stipulate a norma di legge, che coprano ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad € 516.456,90 per sinistro, per persona e per animali o cose.

ART. 14 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Fatturazioni mensili posticipate, di uguale importo (somma di aggiudicazione, suddivisa in 12 mensilità uguali).

L'esecuzione di eventuali pulizie straordinarie (di cui al precedente art.4) sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell'attestato di regolare esecuzione.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato previa presentazione da parte dell'Appaltatore, della documentazione prevista dall'art. 5, 2° comma L. 25 gennaio 1994 n. 82 e ss.mm.ii.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in precedenza:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali,
- b) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente,
- c) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore,

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 16 - CONTRATTO

L'Appaltatore dovrà consegnare alle Amministrazioni i documenti indicati al capoverso "Obblighi della impresa aggiudicataria" del bando, entro il termine che verrà definito dal Committente e di stipulare i relativi contratti provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compreso l'importo per i diritti di segreteria. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 17 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha la durata di un anno dal 1.7.2016 al 30.6.2017, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza del primo anno, da considerare come anno di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera non soddisfacente.

Nel caso in cui al termine del contratto il Committente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione, l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento; in ogni caso, per non più di sei mesi dalla scadenza.

ART. 18– RECESSO

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora

l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tutti i casi dei presenti commi, l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.)

ART. 19 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore deve prestare cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto pari al 10% dell'importo netto di ciascun contratto d'appalto, deposito da costituire a norma di legge con una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:

1. l'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

ART. 20 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Amministrativo del comune di Pievepelago.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 13 della citata legge 675/96.

ART 21 – LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Per quanto non convenuto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

Tutte le controversie relative al presente contratto e che non si fossero potute

definire in via amichevole, verranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Committente, uno dall'Appaltatore e un terzo nominato dalle due parti contraenti.

ART 22 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà in particolare riferimento:

- Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi,
- Al Decreto Legislativo n. 50/2016
- Alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni per le parti in vigore ed attinenti,
- Legge 25 gennaio 1994 n. 82 “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” e ss.mm.
- Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 luglio 1997 n. 274: “Regolamento di attuazione degli art. 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994 n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Per quanto non diversamente disposto nel bando di gara, nella lettera d'invito, nel Capitolato e allegati, valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in quanto compatibili.

ART . 23 - RISPETTO DEL D.LGS. N. 81/2008 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. L'impresa valuta pertanto, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. All'esito della valutazione “il datore di lavoro” elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori di indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del

Servizio Prevenzione e Protezione, di cui all'art. 32 del decreto legislativo sopra richiamato e dovrà dichiarare, a firma del Legale Rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dell'appaltatore, rimanendo sempre esclusa la responsabilità dell'Amministrazione.

ART. 24 - RISPETTO DELLA LEGGE N. 68/1999

Le imprese partecipanti devono essere in regola con quanto prescritto dalla legge n. 68/1999 (art. 17) in materia di collocamento dei disabili, pena l'esclusione.

ART.25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Pievepelago lì 13.6.2016

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
(Antonioni Annalisa)